

DECRETO 6 giugno 2003 Differimento del termine per il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, previsto dall'art. 65, comma 6, della legge 29 ottobre 1993, n. 427. (GU n. 137 del 16-6-2003)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, che disciplina la tassa di stazionamento per le imbarcazioni e navi da diporto;

Visto l'art. 65, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua nel 31 maggio di ciascun anno o nel giorno precedente all'effettiva messa in acqua dell'imbarcazione o della nave il termine per il pagamento della tassa di stazionamento;

Considerato che il citato art. 65, comma 6, del citato decreto-legge n. 331 del 1993 prevede che il termine di pagamento può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti, ora con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di dover corrispondere alla risoluzione della IX Commissione del Senato che impegna il Governo ad «adottare con la massima sollecitudine i provvedimenti necessari a differire sino al 31 ottobre 2003 il termine per il pagamento della tassa di stazionamento relativa all'anno in corso»;

Decreta:

Il termine per il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, previsto dall'art. 65, comma 6, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, é differito al 31 ottobre 2003.

Il presente decreto é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI